Conto corrente con la posta — Anno 89° — Numero 70

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 24 marzo 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1948

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 14 febbraio 1948, n. 153.

Approvazione dell'Accordo fra il Governo Italiano ed il Governo degli Stati Uniti d'America per il programma di assistenza per l'estero degli Stati Uniti e relativo annesso, conclusi a Roma il 3 gennaio 1948.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con tutti i Ministri;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra il Governo Italiano ed il Governo degli Stati Uniti d'America per il programma di assistenza per l'estero degli Stati Uniti e relativo annesso, conclusi a Roma il 3 gennaio 1948.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'esecuzione dell'Accordo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 3 gennaio 1948 conformemente all'art. 3, n. 2, del suddetto Accordo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SARAGAT — PACCIARDI — SFORZA — EINAUDI — SCELBA — GRASSI — PELLA — DEL VECCHIO — FACCHINETTI — GONELLA — TUPINI — SEGNI — CORBELLINI — D'ARAGONA — TREMELLONI — FANFANI — MERZAGORA — CAPPA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1948
Atti del Governo, registro n. 18, *foglio n.* 61. — FRASCA

Accordo fra il Governo Italiano ed il Governo degli Stati Uniti d'America per il programma di assistenza per l'estero degli Stati Uniti.

Il Governo Italiano ed il Governo degli Stati Uniti d'America,

Considerato il desiderio del popolo degli Stati Uniti d'America di provvedere assistenza immediata al popolo italiano, e

Considerato che l'adozione da parte degli Stati Uniti d'America del « Foreign Aid Act of 1947 » (Legge del 1947 sugli Aiuti all'estero) — cui si farà in seguito riferimento col termine « la predetta Legge » — fornisce la base per tale assistenza al popolo italiano, hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

1. Limitatamente a quanto prescritto dalla predetta Legge e dalle relative disposizioni legislative sullo stanziamento di fondi e da questo Accordo, il Governo degli Stati Uniti d'America aiuterà il popolo italiano mettendo a disposizione del Governo italiano o di qualsiasi persona, ente od organizzazione designata ad agire per conto del Governo italiano quei prodotti (ivi inclusi magazzinaggio, trasporto e le spese di spedizione inerenti agli stessi) che potranno essere richiesti di volta in volta dal Governo italiano e che siano autorizzati dalla predetta Legge e dal Governo degli Stati Uniti d'America oppure rendendo possibile al Governo italiano o a qualsiasi persona, ente od organizzazione designata ad agire per conto del Governo italiano di procurarseli mediante crediti che siano sotto il controllo degli Stati Uniti d'America. Questo Accordo, tuttavia, non comporta per il Governo degli Stati Uniti d'America nessun obbligo presente o futuro di dare assistenza al popolo italiano, nè implica o garantisce la disponibilità di qualsiasi prodotto specifico o categorie di prodotti, nè comporta il pagamento da parte del Governo degli Stati Uniti d'America di qualsivoglia spesa di magazzinaggio, trasporto, carico e scarico, o spedizione incorsa in Italia.

2. Tutti i prodotti resi disponibili in virtù di questo Accordo saranno procurati negli Stati Uniti d'America, a meno che sia consentito di procurarli da altre fonti ai sensi delle disposizioni della Sezione IV della predetta Legge ed a meno che non sia altrimenti convenuto espressamente fra i due Governi. Olii minerali ed altri prodotti petroliferi saranno, nella massima misura possibile, procurati da fonti al di fuori degli Stati Uniti d'America e saranno trasportati in Italia dal luogo di origine per le rotte più economiche.

Articolo II

Il Governo italiano, essendo stato esaurientemente informato delle disposizioni della predetta Legge, afferma con il presente Accordo che accetta e che adempierà agli impegni specificati nella Sezione V della stessa, come pure a quelli contemplati nella Sezione VII della medesima, in quanto sia necessaria una sua azione per l'attuazione di quanto previsto dalla Sezione VII predetta.

Articolo III

1. Il Governo degli Stati Uniti d'America, in conformità a quanto prescritto dalla Sezione VI della predetta Legge, si riserva il diritto di porre termine in qualsiasi momento agli aiuti previsti dall'Articolo I, paragrafo 1, di questo Accordo.

2. Questo Accordo, unitamente all'Annesso ivi allegato, entrerà in vigore il giorno della sua firma e si applicherà a tutti i prodotti messi a disposizione del Governo Italiano in conformità della predetta Legge. Esso resterà in vigore fino al 31 dicembre 1948, o fino a qualsiasi data anteriore che possa essere concordata fra i due Governi.

In testimonianza di che, i sottoscritti all'uopo debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno apposto le loro rispettive firme a questo Accordo.

Fatto a Roma, in duplice esemplare, nelle lingue italiana ed inglese, il giorno 3 di gennaio 1948.

Per il Governo degli Stati Uniti d'America
JAMES CLEMENT DUNN

Per il Governo Italiano
DE GASPERI
SFORZA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Annesso

SEZIONE I

1. Per tutti i prodotti resi disponibili in virtù di questo Accordo o per tutti i crediti stanziati ai sensi della predetta Legge che vengano addebitati in virtù della medesima in quanto riferentisi alla fornitura di detti prodotti, il Governo italiano depositerà — senza indugio su notifica da parte del Governo degli Stati Uniti d'America — in uno speciale conto presso la Banca d'Italia intestato al Governo italiano un importo in valuta italiana equivalente all'importo in dollari indicato nella notifica. L'importo così indicato sarà il costo in dollari relativo a tali prodotti (incluso il magazzinaggio, il trasporto e le spese di spedizione ivi inerenti) che è indicato come addebitabile agli stanziamenti ai sensi della predetta Legge, oppure — a seconda dei casi — l'importo del debito. L'importo depositato in valuta italiana sarà calcolato al tasso di cambio più favorevole in termini di dollari degli Stati Uniti, autorizzato ai sensi degli Accordi del Fondo Monetario Internazionale applicabile in quell'epoca all'importazione di qualsiasi prodotto in Italia.

2. I fondi nel predetto conto speciale, o precedenti anticipi per cifre concordate, saranno impiegati per spese amministrative da sostenersi in valuta italiana da parte del Governo degli Stati Uniti d'America per le sue attività in Italia derivanti da questo Accordo. La rimanenza di tali fondi potrà essere adoperata per i seguenti ulteriori scopi:

a) per apportare effettive riduzioni al Debito Pubblico italiano o per il ritiro irrevocabile di moneta dalla circolazione e,

b) per quegli altri scopi, ivi incluse misure intese a promuovere la stabilizzazione monetaria italiana, che possano essere mutualmente convenuti in avvenire fra i due Governi.

3. Gli eventuali saldi attivi risultanti in tale conto al 30 giugno 1948 saranno utilizzati in Italia per quegli scopi che potranno essere concordati in avvenire fra i due Governi, restando inteso che l'assenso degli Stati Uniti d'America è soggetto all'approvazione del Congresso a mezzo di Legge o di Risoluzione Congiunta.

4. Le disposizioni di questa Sezione resteranno in vigore fin quando non vengano sostituite da un ulteriore Accordo fra i due Governi.

SEZIONE II

Qualsiasi prodotto reso disponibile dal Governo degli Stati Uniti d'America ai sensi di questo Accordo, a meno che non abbia subìto sostanziali modifiche nella forma in cui venne fornito, così come i prodotti sostanzialmente identici che si trovino in Italia, indipendentemente dalla loro provenienza, non saranno esportati dal territorio del Governo italiano, nè di essi sarà permessa l'esportazione da detto territorio, salvo che venga convenuto fra i due Governi che tali prodotti non sono più necessari in Italia o che l'esportazione di tali prodotti si risolva per l'economia italiana in un adeguato beneficio che non sia in contrasto con gli scopi indicati nella Sezione II della predetta Legge; o salvo che sia espressamente convenuto altrimenti tra i due Governi.

SEZIONE III

Il Governo italiano fornirà quella documentazione e quelle informazioni relative alle attività inerenti a questo Accordo che potranno essere richieste di volta in volta dal Governo degli Stati Uniti d'America.

Agreement between the Government of the United States of America and the Italian Government concerning Assistance to Italy under United States Foreign aid program.

The Government of the United States of America and the Government of Italy,

Considering the desire of the people of the United States of America to provide immediate assistance to the people of Italy, and

Considering that the enactment by the United States of America of the Foreign Aid Act of 1947 (hereinafter referred to as the Act) provides the basis of such assistance to the people of Italy, have agreed as follows:

Article I

1. The Government of the United States of America will, subject to the provisions of the Act and of appropriation acts thereunder and of this Agreement, aid the people of Italy by making available such commodities (including storage, transportation, and shipping services related thereto) or by providing for the procurement thereof through credits under the control of the Government of the United States of America, to the Government of Italy or to any person, agency, or organization designated to act on behalf of the Government of Italy as may from time to time be requested by the Government of Italy and authorized by the Act and by the Government of the United States of America. This Agreement, however, implies no present or future obligation upon the Government of the United States of America to give assistance to the people of Italy, nor does it imply or guarantee the availability of any specific commodities or categories of commodities, nor shall it imply the payment by the Government of the United States of America for any storage, transportation, handling, or shipping services within Italy.

2. All commodities made available pursuant to this Agreement will be procured in the United States of America, unless permitted to be procured elsewhere under the provisions of Section 4 of the Act and unless otherwise expressly agreed between the two Governments. Petroleum and petroleum products will, to the maximum extent practicable, be procured from sources outside of the United States of America and will be transported to Italy by the most economical route from the source of supply.

Article II

The Government of Italy, having been fully informed as to the provisions of the Act, hereby affirms that it accepts and will perform the undertakings specified in Section 5 thereof, as well as those provided for in Section 7 of the Act insofar as action by it may be required for implementation of such latter Section.

Article III

1. The Government of the United States of America, pursuant to the requirements of Section 6 of the Act, reserves the right at any time to terminate its aid provided under Article I, paragraph 1, of this Agreement.

2. This Agreement, together with the Annex attached thereto, shall take effect on the date of its signature and shall apply to all commodities made available to the Government of Italy under the Act. It shall remain in effect until December 31, 1948, or such earlier date as may be agreed by the two Governments.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments for that purpose, have affixed their respective signatures to this Agreement.

Done at Rome, in duplicate, in the English and Italian languages, this Third day of January 1948.

For the Government of the United States of America
JAMES CLEMENT DUNN

For the Italian Government
DE GASPERI
SFORZA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Annex

SECTION I

1. In the case of any commodity made available pursuant to this Agreement or in the case of credits established under the Act being debited pursuant thereto in respect to the furnishing of any such commodity, the Government of Italy will, forthwith upon notification by the Government of the United States of America, deposit in a special account in the Bank of Italy in the name of the Government of Italy, an amount in Italian currency equivalent to the dollar amount stated in the notification. The amount so stated will be either the dollar cost in respect to such commodity (including storage, transportation, and shipping services related thereto) which is indicated as chargeable to appropriations under the Act, or the amount of the debit, as the case may be. The amount deposited in Italian currency will be computed at the most favorable rate of exchange in terms of United States dollars, authorized under the Articles of Agreement of the International Monetary Fund, then applicable to imports of any commodity into Italy.

2. The funds in such special account, or prior advances in agreed amounts, will be used for administrative expenses of the Government of the United States of America, in Italian currency, incident to its operations within Italy under this Agreement. The remainder of such funds may be used for the following additional purposes:

(*a*) for effective retirement of the national debt of Italy or for irrevocable withdrawal of currency from circulation, and

(*b*) for such other purposes, including measures to promote the stabilitation of Italian currency, as may hereafter be mutually agreed by the two Governments.

3. Any unencumbered balance remaining in such account on June 30, 1948 will be disposed of within Italy for such purposes as may hereafter be agreed between the two Governments, it being understood that the agreement of the United States of America is subject to approval by Act or Joint Resolution of the Congress.

4. The provisions of this Section shall remain in effect until superseded by a further Agreement between the two Governments.

SECTION II

Any commodities made available under this Agreement by the Government of the United States of America, unless substantially altered from the form in which furnished, and substantially identical commodities within Italy from whatever source procured, will not be removed or permitted to be removed from the territory of the Government of Italy, unless it is agreed between the two Governments that such commodities are no longer needed in Italy or that the export of such commodities would yield a commensurate benefit, not inconsistent with the purposes of the Act as set forth in Section 2 thereof, to the economy of Italy, or unless otherwise expressly agreed between the two Governments.

SECTION III

The Government of Italy will furnish such statements and information relating to operations under this Agreement as may from time to time be requested by the Government of the United States of America.

DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 1948, n. 154.

Partecipazione dello Stato all'aumento del capitale sociale della Società per azioni nazionale « Cogne ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:

Art. 1.

L'Amministrazione dello Stato è autorizzata a sottoscrivere nuove azioni della Società nazionale « Cogne » fino all'importo di lire un miliardo.

Art. 2.

Ai fini di cui all'articolo precedente, il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per iscrivere la somma di lire un miliardo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio in corso.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — DEL VECCHIO — EINAUDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 101. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 1948, n. 155.
Modificazioni dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:

Art. 1.

L'esame per i posti di sostituto avvocato di 2ª classe ha luogo in Roma e consta di quattro prove scritte e due orali.

Le prove scritte consistono:

a) nella stesura di un atto defensionale di diritto e procedura civile;

b) nello svolgimento di un tema di carattere teorico in diritto civile con riferimento al diritto romano;

c) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della Commissione esaminatrice, in diritto amministrativo o tributario;

d) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della Commissione esaminatrice, in diritto e procedura penale.

Le prove orali consistono:

a) in un esame sulle seguenti materie: diritto civile, procedura civile, diritto penale, procedura penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, contabilità di Stato, diritto ecclesiastico, diritto internazionale pubblico e privato e diritto romano;

b) in una difesa orale relativa ad una contestazione giudiziale, il cui tema deve essere dato al candidato ventiquattro ore prima.

Le due prove orali devono svolgersi per ciascun candidato in giorni differenti.

La classificazione dei concorrenti è determinata dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e orali.

Art. 2.

La Commissione giudicatrice dei concorsi ai posti di sostituto avvocato è presieduta da un vice avvocato generale designato dall'Avvocato generale.

Art. 3.

I concorsi per l'assunzione nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato o per le promozioni da conferirsi mediante esame di concorso sono banditi dall'Avvocato generale dello Stato, il quale provvede, altresì, a nominare i componenti ed i segretari delle Commissioni esaminatrici, a norma degli articoli 15 e 16 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, ad approvare le graduatorie ed a decidere, con provvedimenti definitivi, sui reclami proposti avverso di esse.

Art. 4.

Gli aggiunti procuratori di 2ª classe sono nominati esclusivamente in seguito a concorso per esami, a norma del secondo comma dell'art. 32 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Art. 5.

Le promozioni a sostituto procuratore capo e a procuratore capo sono fatte esclusivamente a scelta.

Prima di procedere agli scrutini per le promozioni da conferirsi a scelta, tanto nel ruolo degli avvocati che in quello dei procuratori, la Commissione del personale può deliberare che vengano invitati gli scrutinandi ad esibire, entro un congruo termine, dieci lavori di consulenza e difensivi redatti nell'ultimo anno.

Ciascun componente della Commissione del personale dispone di dieci punti.

La somma dei punti attribuiti a ciascun scrutinando ne determina la classificazione.

A parità di punti hanno preferenze gli scrutinandi appartenenti alle seguenti categorie, nell'ordine in cui sono indicate:

1) decorati al valor militare;

2) mutilati od invalidi di guerra;

3) feriti in combattimento;

4) decorati della croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale per merito di guerra;
5) combattenti;
6) i più anziani nel grado.

In esito alla classificazione di tutti gli scrutinati la Commissione forma la graduatoria e dichiara promovibili i primi classificati entro il numero dei posti da attribuirsi a scelta.

Art. 6.

Gli avvocati e i procuratori dello Stato che abbiano riportata una sanzione disciplinare, non possono conseguire promozioni se non sia trascorso un quinquennio dalla data in cui fu commessa l'infrazione disciplinare.

Art. 7.

La Commissione permanente per il personale dell'Avvocatura dello Stato è composta dall'Avvocato generale dello Stato che la presiede, e dai vice avvocati generali dello Stato.

Quando si debba procedere alle nomine in conformità dell'art. 31 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fa parte della Commissione un magistrato di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di cassazione, designato dal Ministro per la grazia e giustizia.

Il Segretario generale dell'Avvocatura dello Stato interviene nella Commissione come segretario; ha voto deliberativo negli affari relativi al personale d'ordine e subalterno, ed ha voto consultivo negli altri affari.

In caso di assenza o di impedimento dell'Avvocato generale dello Stato, la Commissione è presieduta dal Vice avvocato generale più anziano.

Art. 8.

I Vice avvocati generali dello Stato coadiuvano l'Avvocato generale dello Stato nelle attribuzioni da lui per ciascuno di essi stabilite.

Il Vice avvocato generale più anziano sostituisce l'Avvocato generale in caso di impedimento o di assenza.

Il Segretario generale dell'Avvocatura dello Stato assiste l'Avvocato generale nell'esercizio delle sue funzioni e sovraintende alla trattazione degli affari amministrativi.

Art. 9.

Per i vice avvocati, per i sostituti avvocati o per i procuratori dello Stato è compilato entro il mese di gennaio di ciascun anno un rapporto informativo, dal quale deve risultare la condotta, desunta dall'osservanza delle norme disciplinari, dalle doti morali, dal carattere, dall'adempimento dei doveri di ufficio e dalla stima goduta in ufficio e negli ambienti giudiziari e forensi; la capacità e cultura generale e professionale; l'operosità e il rendimento; lo spirito di iniziativa; l'attitudine agli uffici direttivi; il numero di affari consultivi e contenziosi trattati nell'anno, con l'indicazione delle materie a cui si riferiscono.

Il rapporto informativo è redatto dall'Avvocato distrettuale dello Stato per il personale appartenente alle singole sedi distrettuali, e dal Vice avvocato generale più anziano per quello appartenente all'Avvocatura generale dello Stato.

Per gli avvocati e procuratori trasferiti nel corso dell'anno devono essere redatti distinti rapporti informativi da ciascun capo ufficio.

Art. 10.

Al personale d'ordine e subalterno continuano ad applicarsi le norme del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, relative alle note di qualifica.

Queste sono date per il personale appartenente all'Avvocatura generale dello Stato dal Segretario generale, e per il personale appartenente alle Avvocature distrettuali dall'Avvocato distrettuale.

I provvedimenti relativi alla nomina del personale subalterno e degli agenti tecnici, all'esercizio della facoltà prevista dall'ultimo comma dell'art. 31 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, nonchè quelli relativi alle promozioni, trasferimenti, cessazione dal servizio e in genere alla carriera del suddetto personale sono adottati dall'Avvocato generale dello Stato.

Art. 11.

Gli impegni e gli ordini di spesa relativi all'Avvocatura dello Stato, nei limiti dei fondi assegnati in bilancio, come pure i mandati di pagamento sono emessi e firmati dall'Avvocato generale dello Stato. Resta ferma la competenza della Ragioneria centrale del Ministero del tesoro.

Art. 12.

La tabella annessa al regio decreto 13 gennaio 1941, n. 120, e modificata con l'art. 2 del decreto luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 158, è sostituita, per quanto concerne il ruolo degli avvocati e quello dei procuratori, dalla tabella annessa al presente decreto, firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro per il tesoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 68. — FRASCA

ALLEGATO

Avvocati dello Stato

(Gruppo *A*)

Grado		Numero dei posti
2°	Avvocato generale dello Stato	1
3°	Vice avvocati generali	3
4°	Sostituti avvocati generali	21
4°	Avvocati distrettuali	19
5°	Vice avvocati	64
6°	Sostituti avvocati di 1ª classe	34
7°	Sostituti avvocati di 2ª classe	35
		177

Procuratori dello Stato

(Gruppo *A*)

Grado		Numero dei posti
5°	- Procuratori capo	4
6°	- Sostituti procuratori capo	6
7°	- Procuratori di 1ª classe	8
8°	- Procuratori di 2ª classe	10
9°	- Procuratori di 3ª classe	15
10° e 11°	- Aggiunti procuratori di 1ª e 2ª classe	26
		69

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 1948, n. 156.
Ricostituzione del comune di Vignone (Novara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948:

Art. 1.

Il comune di Vignone, aggregato a quello di Arizzano, con regio decreto 4 dicembre 1927, n. 2348, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.
Il Prefetto di Novara, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Vignone ed il nuovo organico del comune di Arizzano, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere rispettivamente superiori a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.
Al personale già in servizio presso il comune di Vignone, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, *foglio n.* 94. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1948, n. 157.
Aliquote degli ufficiali superiori ed inferiori del ruolo speciale di complemento della Marina militare, che possono essere dispensati dal servizio, per la seconda applicazione del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 7 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le aliquote degli ufficiali superiori ed inferiori del ruolo speciale di complemento della Marina militare, che possono essere dispensati dal servizio, per la seconda applicazione del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490, sono fissate per ciascun Corpo e grado come segue:

Corpo di Stato Maggiore

Capitani di corvetta	3
Tenenti di vascello	19
Subalterni	8

Corpo del Genio navale (D.M.)

Maggiori	5
Capitani	22
Subalterni	4

Art. 2.

Le dispense dal servizio, previste dal presente decreto, devono essere disposte con decorrenza non posteriore al 30 aprile 1948.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1948

DE NICOLA

FACCHINETTI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, *foglio n.* 99. — FRASCA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Livorno a contrarre un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947, il comune di Livorno è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli Istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 3872 del 9 gennaio 1948; importo L. 5.898.930.

(1100)

Autorizzazione al comune di Ancona a contrarre un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947, il comune di Ancona è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre con uno degli Istituti di credito legalmente autorizzati il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 3584 del 9 gennaio 1948; importo L. 2.667.000.

(1101)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Norcia, con sede in Norcia (Perugia)

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 408;

Visto il provvedimento del capo del soppresso Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 1° agosto 1941, con il quale i signori Angelo Gentili e Nemo Argentieri vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Norcia (Perugia);

Considerato che i predetti signori sono scaduti dalla carica;

Dispone:

I signori Nunzio Massensi fu Francesco e Benedetto Cipriani fu Ippolito sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Norcia, con sede in Norcia (Perugia), per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1948

Il direttore generale della Banca d'Italia
MENICHELLA

(1191)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Graduatoria del concorso a due posti di disegnatore in prova (gruppo B, grado 11°) nel ruolo tecnico del Ministero della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 24 dicembre 1934, n. 2125, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1947, registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 1947, col quale venne bandito un concorso per esami a due posti di disegnatore in prova nel ruolo tecnico del Ministero della marina mercantile (gruppo *B*, grado 11°);

Visto il proprio decreto in data 5 maggio 1947, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1947, registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 80, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 14 giugno 1947, col quale venne prorogato al 12 luglio 1947 il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso predetto;

Vista la graduatoria di merito del concorso su citato formata dalla Commissione esaminatrice nominata con proprio decreto in data 18 settembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1947, registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 337 e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente guaduatoria formata dalla Commissione esaminatrice fra i partecipanti al concorso a due posti di disegnatore in prova nel ruolo tecnico del Ministero della marina mercantile (gruppo *B*, grado 11°), indetto con il decreto 12 dicembre 1946 citato in premessa:

1. Previati Alessandro, media prove scritte 7, voto prova orale 6, coefficiente prove facoltative 1,225, votazione complessiva 14,225;
2. Tortorici Antonino, media prove scritte 7, voto prova orale 6, coefficiente prove facoltative —, votazione complessiva 13.

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra sono dichiarati vincitori del concorso, nell'ordine, i seguenti candidati:

1. Previati Alessandro;
2. Tortorici Antonino, combattente.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1948

Il Ministro: CAPPA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1948
Registro Marina mercantile n. 1, foglio n. 288

(1333)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.